

Civile Ord. Sez. 5 Num. 4070 Anno 2019

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

Data pubblicazione: 12/02/2019

sul ricorso 27163-2014 proposto da:

HOTEL ROMA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
G. PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato
GIUSEPPE GIGLI, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato ANDREA BENERICETTI;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell'avvocato
MARCELLO FURITANO, rappresentato e difeso
dall'avvocato MARCO ZANASI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1381/2014 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 08/07/2014;

2019

462

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/01/2019 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO.

R.G. 27163/2014

RITENUTO CHE

1. Hotel Roma s.r.l. propone due motivi di ricorso, illustrati con memoria, avverso la sentenza n. 1381/01/14 pronunciata dalla CTR dell'Emilia Romagna che, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, ha accolto l'appello del Comune di Bologna e, per l'effetto, ha dichiarato legittimo l'avviso di accertamento notificato alla società per l'Ici dovuta in relazione agli anni 1998, 1999 e 2000.

Il Comune di Bologna si è costituito in giudizio con controricorso illustrato con memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli articoli 1 della legge 212/2000 e 74 della legge 342/2000. Sostiene che la CTR, nel dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, ha omesso di pronunciarsi in ordine alla eccezione relativa alla non debenza degli interessi e delle sanzioni.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 92 cod. proc. civ. per aver la CTR condannato la parte soccombente al pagamento delle spese processuali quando, invece, avrebbe dovuto compensarle e per aver liquidato le spese stesse in misura eccessiva.

3. Osserva preliminarmente la Corte che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal Comune di Bologna e basata sul fatto che la procura apposta a margine del ricorso stesso fa riferimento non già a questo giudizio bensì a quello promosso dal Comune avverso la sentenza della CTR dell'Emilia Romagna che ha dato luogo al procedimento conclusosi con la sentenza di annullamento con rinvio. Invero nel giudizio di cassazione, non è inammissibile il controricorso recante a margine un mandato nel quale si faccia riferimento ad una diversa fase processuale facente parte del medesimo procedimento qualora la diversa indicazione contenuta nel mandato appaia ascrivibile ad un errore materiale, in ordine al quale la parte non ha potuto

essere tratta in inganno, dovendosi presumere che abbia sottoscritto il mandato già predisposto in ogni sua parte e che fosse resa edotta dell'avvenuta conclusione del giudizio di secondo grado; l'incertezza in ordine all'effettiva volontà del conferente non può infatti tradursi in una dichiarazione di inammissibilità del controricorso per difetto di procura speciale, dovendosi interpretare l'atto secondo il principio di conservazione di cui all'art. 1367 cod. civ., richiamato per gli atti processuali dall'art. 159 cod. proc. civ., con la conseguente attribuzione alla parte della volontà che consente alla procura di produrre i suoi effetti (cfr. Cass. Sez. Un., n. 11178 del 27/10/1995; Cass. n. 14793 del 04/06/2008).

4. In ordine al primo motivo di ricorso si osserva che esso è stato rubricato come violazione di legge e vizio di motivazione anziché come nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia. Da ciò non può, tuttavia, farsi derivare l'inammissibilità del ricorso in quanto dal motivo proposto è dato evincere inequivocabilmente che esse intendevano censurare l'errata applicazione di norma processuale. Invero l'erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina "ex se" l'inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (cfr. Cass. n. 14026 del 03/08/2012).

Il motivo è parzialmente fondato. L'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. Ne consegue che l'appellato è onerato dell'espressa riproposizione delle questioni su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (cfr. Cass. n. 14534 del 06/06/2018; Cass. n. 7702 del 27/03/2013).

Nel caso che occupa dall'atto di costituzione nel giudizio di appello originario, che la ricorrente ha trascritto nel ricorso in ottemperanza dell'onere

dell'autosufficienza, si evince che la parte si era doluta dell'applicazione delle sanzioni, avendo affermato che nell'appello erano state citate risoluzioni nelle quali l'applicazione delle sanzioni non era dovuta, mentre con i tre avvisi di accertamento le sanzioni erano state richieste.

Tale onere di riproposizione non sussisteva avuto riguardo al giudizio di rinvio, avendo questa Corte affermato che << In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare "ex novo" il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, senza che rilevi l'eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio >> (Cass. n. 24336 del 30/11/2015; Cass. n. 1 del 1963). Ne consegue che dalla contumacia della parte nel giudizio di rinvio non può derivare la rinuncia alle domande riproposte nel grado di appello e, conseguentemente, non sussiste alcuna preclusione da giudicato interno.

Diverse considerazioni si impongono con riguardo alla questione della debenza degli interessi che, essendo accessori del tributo, differiscono ontologicamente dalle sanzioni, per il che non si può affermare che la domanda avente ad oggetto le sanzioni racchiuda in se quella relativa agli interessi. Ne consegue che, non avendo la ricorrente dedotto di aver proposto nell'atto di costituzione in appello originario la domanda specifica inerente agli interessi, essa deve intendersi come rinunciata.

Il primo motivo di ricorso va, dunque, accolto nei limiti specificati, con assorbimento del secondo motivo, e l'impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del giorno 24 gennaio 2019.